

## TI\_GERICHTE 52.2000.64 vom 21. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.64)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.64 du 21 août 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.64 del 21 agosto 2000

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 4

LDDS non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, è altrettanto vero che rimangono riservati i casi che conferiscono un diritto, retti dagli art. 7 e 17 LDDS (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS; Istruzioni UFDS, n. 11). E' solo nel caso in cui genitori vivono separati (divorzio, separazione di fatto o di diritto), che i figli beneficiano del medesimo statuto del genitore (padre o madre) alle cui cure è affidato, ciò che non è il caso nella presente fattispecie (v. anche Istruzioni UFDS, n. 653). Ma vi è di più. Tali conclusioni sono state confermate da una recente decisione del Tribunale federale concernente una famiglia (madre e figli) di nazionalità italiana che intendeva ricongiungersi con il marito rispettivamente padre domiciliato in Ticino, sentenza di cui il rappresentante dei qui ricorrenti è d'altronde a conoscenza (STF 28 aprile 2000 inedita in re S. F.; v. anche lo scritto 24 maggio 2000 di \_\_\_\_\_ al Tribunale cantonale amministrativo). In questo giudicato, l'alta Corte federale ha rilasciato infine un permesso di dimora alla moglie del cittadino italiano domiciliato in Svizzera (art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS), mentre ha incluso i loro figli nel permesso di domicilio di quest'ultimo (art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS), riservando pertanto agli stessi lo statuto più vantaggioso. 4. Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullate. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, assistiti da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: a) la risoluzione 9 febbraio 2000 (n. 540) del Consiglio di Stato; b) le decisioni 14 gennaio 1998 (E 14) e 6 aprile 1998 (E195) della Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni. 2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci ai cittadini portoghesi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ un permesso di domicilio in luogo della dimora, includendoli in quello del padre. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 600.– a titolo di ripetibili. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario